SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alebar Service soc. coop.», in Legnano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12419)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Blasoil società cooperativa agricola» in liquidazione, in Matino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12420)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sinergica società cooperativa», in Robbiate, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12421)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.F.L. società cooperativa in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12422)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.T.S. Coop. Trade Service soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12423)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ossama - soc. coop.» in liquidazione, in Ripalta Cremasca, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12424)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Lu.Po. di soc. coop.», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12425)*

DECRETO 1° luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aresina società cooperativa», in Lainate, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12426)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Valdarno società cooperativa agricola» in liquidazione, in Cavriglia, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12427)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Coop - società cooperativa», in Termoli, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12428)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Edilizia Parco della Vittoria a mutualità prevalente - società cooperativa», in Gimigliano, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12429)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Isolana Trasporti» in liquidazione, in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12430)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Eco 2000 servizi consorziati - società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12431)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Urbanistico Artigiano - società cooperativa a r.l., in sigla C.U.A.», in liquidazione, in Macerata, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12432)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G. & P. Service - società cooperativa», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12433)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Primula società cooperativa in liquidazione», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12434)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Tasking cooperativa sociale di tipo "B" in liquidazione», in Montesilvano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12435)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arti Grafiche Ambrosini piccola società cooperativa s.r.l.» in liquidazione, in Penne, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12436)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Telese 2 società cooperativa», in Telese, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12437)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Leader Coop società cooperativa», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12438)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Benefit Servizi Salute - società cooperativa sociale onlus», in Ome, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12439)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Vega - società cooperativa», in Reggio Emilia, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12440)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omega Service società cooperativa», in Terni, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12441)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cremar - società cooperativa di produzione e lavoro», in Apricena, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12442)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bontà del Gargano soc. coop. Agricola a r.l.», in Ischitella, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12443)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vico Paradiso Progetti e Ferie soc. coop.», in Galatina, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12444)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Supersanese - società cooperativa», in Supersano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12445)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Blasi società cooperativa in forma abbreviata Blasi S.C.», in liquidazione, in Matino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12446)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Guado - società cooperativa», in Corbetta, e nomina dei commissari liquidatori. *(09A12447)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Primula società cooperativa» abbreviabile in «La Primula soc. coop.» o «La Primula S.C.», in Desenzano del Garda, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12448)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.L.G. società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in San Benedetto del Tronto, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12449)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futurflora società cooperativa agricola», in Citta Sant'Angelo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12450)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Industria Imballaggi Pontini S.C.P.A. - società cooperativa per azioni in sigla Industria Imballaggi Pontini S.C.P.A.» in liquidazione, in Terracina, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12451)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agribio società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12452)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Ristoro società cooperativa», in Ginosa, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12453)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Grazia società cooperativa edilizia a r.l.», già in gestione commissariale, in Caserta, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12454)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omega società cooperativa», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12455)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro Arredo società cooperativa», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12456)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lo Specchio - società cooperativa», in Arzano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12457)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Guardian coop Multiservice - piccola società cooperativa a r.l.», in gestione commissariale, in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12458)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Elan Service - società cooperativa a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12459)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cometa soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Venezia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12460)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Azzurra - piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12461)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Padova Work soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Vigonza, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12462)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Abbattitori Piante Delta», in Taglio di Po, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12463)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SDV società cooperativa in liquidazione», in Padova, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12464)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Interservice a r.l.» in liquidazione, in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12465)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Duemilauno società coooperativa», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12466)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Porticciuolo», in liquidazione, in Taranto, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12467)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agriesaro cooperativa a responsabilità limitata a r.l.», in Sant'Agata di Esaro, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12468)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agridor 2000 - società cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12469)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agronuova società cooperativa agricola», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12470)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Ortianese soc. coop. a r.l.», in Longobucco, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12471)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Acron - Associazione regionale Calabria produttori ortofrutticoli ed agrumari» - società cooperativa a r.l., in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12472)*

DECRETO 9 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrofruit società coop. a r.l.», in Rosarno, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12473)*

DECRETO 23 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa sociale Sant'Anna», in Marchirolo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12474)*

DECRETO 23 luglio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Arcione», in Terni, e nomina del commissario liquidatore. *(09A12475)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. **151**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);»;

b) la lettera *n)* è soppressa;

c) alla lettera *o)* le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonché»;

d) la lettera *u)* è sostituita dalla seguente:

«u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.»;

b) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «riciclaggio o» sono sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;

c) al comma 6, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;

b) al comma 2, la lettera *d)* è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola: «commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «attività in materia di contabilità e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;

c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e-bis*) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

b) al comma 2 la parola: «collegate» è sostituita dalla seguente: «frazionate».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del cliente e di controllo» e le parole: «lettere *a)*, *d)* ed *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c), d)* ed *e)*».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. L'articolo 22 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Modalità)*. — 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» è sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;

b) il comma 2, così come rinumerato, è sostituito dal seguente:

«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;

c) al comma 3, così come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di gioco»;

b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;

c) al comma 4:

1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;

2) le parole: «lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *e-bis*)»;

3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *c)* dell'articolo 15, comma 1, alla lettera *d)* dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera *c)* dell'articolo 17, comma 1,»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *a)*, dopo la parola: «sull'ente» è inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualità» sono soppresse;

b) al comma 4, lettera *e)*, dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;

c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;

c) al comma 1, lettera *d)*, le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera *b),*»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma l e del comma 2, la parola: «introdotto» è sostituita dalle seguenti: «stato presentato».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 32, comma l, lettera *b)*, del decreto legislativo, la parola: «siano» è sostituita dalla seguente: «sono» e la parola: «imponga» è sostituita dalla seguente: «impone» e, alla fine, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 34, commi l e 2, del decreto legislativo, la parola: «introdotto» è sostituita dalle seguenti: «stato presentato».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

l. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, lettera *a)*, dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;

c) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.»;

e) al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle seguenti: «al termine»;

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 39 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: «le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*» è inserita la seguente: «*, e-bis)*»;

b) al comma 1, dopo le parole: «lettera *d)* e» sono inserite le seguenti: «dalla lettera *e-bis)* alla».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

l. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera *e-bis*).».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione è collegata»;

b) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione è collegata»;

c) al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;

d) al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;

e) al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 46 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva»;

b) al comma 6 le parole: «a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute» sono sostituite dalle seguenti: «La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività».

Art. 28.

Modiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»;

b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

l. All'articolo 52 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto vigilano» sono inserite le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,»;

b) al comma 2, lettera *d)*, la parola: «UIF» è sostituita dalle seguenti: «autorità di vigilanza di settore.».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 53 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* e *d)*,» sono inserite le seguenti: «dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le seguenti: «sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *c)*,».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».

Art. 33.

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».

Art. 34.

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 57 del decreto legislativo, dopo il comma 1 è inserto il seguente:

«1-*bis*). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.».

Art. 35.

Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.» .

Art. 36.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2005/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 309.

— La direttiva 2006/70/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 4 agosto 2006, n. L 214.

— La legge 25 gennaio 2006, n. 29, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;

c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;

e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;

f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea;

i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;

l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "amministrazioni interessate": le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'art. 10, comma 2, lettera *e)*, e all'art. 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 13, comma 1, lettera *b)*;

b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;

c) "autorità di vigilanza di settore": le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, 11 e 13, comma 1, lettera *a)*;

d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;

e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

e-*bis*) *"conti correnti di corrispondenza": conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);*

f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento dell'attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;

i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

n) (soppressa);

o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche *residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari*, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, *nonché* i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

p) "prestatori di servizi relativi a società e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a nonne internazionali equivalenti;

q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'art. 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

t) “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera *g)*, acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;

u) “titolare effettivo”: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto;

v) “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;

z) “UIF”: l’Unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.».

Note all’art. 2:

— Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Ministero dell’economia e delle finanze)*. — 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione. *Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all’art. 6, comma 5.*

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.

3. Ferme restando le competenze di cui all’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del *riciclaggio e* del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. *In particolare è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardi di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite* di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze.

4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.».

Note all’art. 3:

— Il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto, così recita:

«Art. 6 *(Unità di informazione finanziaria)*. — 1. Presso la Banca d’Italia è istituita l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa ai sensi del comma 5.

5. Entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.

6. La UIF svolge le seguenti attività:

a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’art. 41 e ne effettua l’analisi finanziaria;

c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’art. 41;

d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’art. 40;

e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e-*bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all’art. 41.*

7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini; operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

7-*bis*. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art. 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia)*. — 1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'art. 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di Polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.

6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. L'autorità di vigilanza e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice

9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle Forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)*. — 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

a) le banche;

b) Poste italiane S.p.a.;

c) gli istituti di moneta elettronica;

d) le Società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) le Società di gestione del risparmio (SGR);

f) le Società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;

h) gli agenti di cambio;

i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;

n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

o) Cassa depositi e prestiti S.p.a.

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB;

c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB;

d) (soppressa).

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF;

b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* e *b)* del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera *g)*;

c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.

6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 *(Professionisti)*. — 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti *e degli esperti contabili* nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale *anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;*

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non *sussistono* in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione *delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali*, e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale *di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12*.

3-*bis*. *I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III*.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Altri soggetti)*. — 1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;

c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

e-*bis*) *offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*.

f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)*. — 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto continuativo;

b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono un *tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;*

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono *frazionate*.

3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

4. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili)*. — 1. I professionisti di cui all'art. 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono *tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;*

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

2. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli obblighi *di adeguata verifica del cliente e di controllo* dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle *lettere c), d) ed e)* del comma 1.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 17, dei citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17 *(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in

relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;

b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono *tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;*

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 23 *(Obbligo di astensione)*. — 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'art. 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'art. 6, comma 7, lettera c)*, gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.*

3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 41».

4. I soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e all'art. 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 (Attività di gioco). — 1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.

2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal *30 aprile 2010* adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.

3. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo art. 39 le informazioni relative:

a) ai dati identificativi;

b) alla data dell'operazione;

c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.

4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione *dei giochi* indicati nell'art. 14, comma 1, *lettera e-*bis*)* procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro *con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera* e)*, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1000 euro* e consentono operazioni ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:

a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;

b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;

c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;

d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

5. In deroga a quanto stabilito dall'art. 36 i dati di cui al comma 4, lettera *d)*, sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1, lettera *e)*. Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'art. 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'art. 53.

6. Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 25, del citato dcreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25 *(Obblighi semplificati)*. — 1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, *ad eccezione di quelli i cui alla lettera* c) *dell'art. 15, comma 1, alla lettera* d) *dell'art. 16, comma 1, ed alla lettera* c) *dell'art. 17, comma 1,* se il cliente è:

a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2, lettere *b)* e *c)*;

b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;

c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

*c-*bis*) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente.

3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.

5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:

a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1, comma 2, lettera h-*ter*), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;

e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'art. 26.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 28, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 28 *(Obblighi rafforzati)*. — 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.

2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:

a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purchè le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:

a) raccogliere sull'ente *creditizio* corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;

c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati *del cliente e del titolare effettivo* ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno *Stato extracomunitario*, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:

a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.

7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 30, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 30 *(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)*. — 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, *nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;*

b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, della direttiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa *in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;*

d) professionisti di cui *agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b)*, nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

3-*bis*). *L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto*.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 31 *(Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica)*. — 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera *a)*, i soggetti di cui all'art. 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è *stato presentato*.

2. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera *d)*, i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eseguiti da un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, numero 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale il cliente è *stato presentato*.».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 32, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 32 *(Requisiti obbligatori per i soggetti terzi)*. — 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:

a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;

b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva *sono* soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che *impone* obblighi equivalenti a quelli previsti *dalla direttiva*.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 34 *(Obblighi dei terzi)*. — 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è *stato presentato* le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è *stato presentato*.

3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 36, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 36 *(Obblighi di registrazione)*. — 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, *e del titolare effettivo* conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente *e del titolare effettivo*, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono *tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata* la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

2-*bis*. *Gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera* d), *sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 15, comma 4.*

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero *all'apertura, alla variazione e alla chiusura* del rapporto continuativo *ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,* o al *termine* della prestazione professionale.

4. Per i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

5. Per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)*, del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.

6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

6-*bis*. *Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.*».

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 38 *(Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)*. — 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, i professionisti indicati nell'art. 12 e i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.

1-bis. *I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'art. 36, comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.*

2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'art. 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

6-*bis*. *Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.

7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 39, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 39 *(Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'art. 14, comma 1, lettere* a), b), c), d)*, e*-bis *ed f)*. — 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *d)* e *dalla lettera e*-bis *alla* lettera *f)*, utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell'art. 38.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonché del comma 3 dell'art. 24.

5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.».

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 40 *(Dati aggregati)*. — 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *g)*, lettere *l)*, *n)* e *o)*, e comma 2, lettera *a)*, e le società di revisione indicate nell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. *La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico*.».

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 41 *(Segnalazione di operazioni sospette)*. — 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

1-*bis*. *Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e*-bis*)*.

2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

a) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, e lettera *f)*, per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'art. 11 e per i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;

b) per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili indicati all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;

c) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere *e)* e *g)*, e per quelli indicati nell'art. 14 con decreto del Ministro dell'interno.

3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.

4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.».

Note all'art. 25:

— Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 45 *(Tutela della riservatezza)*. — 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione *e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione è collegata* secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario *e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione è collegata* o alla società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*;

b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;

c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettera *e)*, 13, comma 1, lettera *b)*, e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.

4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche *e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10* che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

7. L'identità delle persone fisiche *e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10* può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche *e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10* che hanno effettuato le segnalazioni.».

Note all'art. 26:

— Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 46 *(Divieto di comunicazione)*. — 1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'art. 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.

3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste *dalla direttiva*.

5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o più intermediari finanziari ovvero due o più soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, *anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva*, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.

8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, è vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.».

Note all'art. 27:

— Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo 21 novembe 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 47 *(Analisi della segnalazione)*. — *La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività*:

a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'art. 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;

d) fuori dei casi previsti dalla lettera *c)*, fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.».

Note all'art. 28:

— Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 48 *(Flusso di ritorno delle informazioni)*. — 1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2.

2. Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera *b)*, al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attività di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

4. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'art. 46, *commi 1 e 3*.».

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 49 *(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)*. — 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, *oggetto di trasferimento*, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. *Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alle soglie che appaiono artificiosamente frazionati.* Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro trenta giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, *l'accettazione di questi* e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*.

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e dalla lettera *d)* alla lettera *g)*.

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile.

18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25, comma 6, lettera *d)*.

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonchè di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.».

Note all'art. 30:

— Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 52 *(Organi di controllo)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, *ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze*, sull'osservanza delle norme in esso contenute.

2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2;

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 di cui hanno notizia;

d) comunicano, entro trenta giorni, alla *autorità di vigilanza di settore* le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 di cui hanno notizia.».

Note all'art. 31:

— Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 53 *(Controlli)*. — 1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, e lettera *f)*, degli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'art. 11, comma 3, lettere *a)* e *b)*, e delle società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*. I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera *m)*, possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'art. 10, comma 2, lettere *e)* e *g)*, degli intermediari di cui all'art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere *c)* e *d)*, dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *d)*, *dei revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)* e degli altri soggetti di cui all'art. 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista *sui professionisti indicati nell'art. 12, comma 1, lettera a) e c)*, fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione degli accertamenti.».

Note all'art. 32:

— Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 54 *(Formazione del personale)*. — 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. *Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali*.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.».

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 56 *(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)*. — 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e *61*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera *b)*, e delle società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*.

2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'art. 11, commi 1, lettera *m)*, e 3, lettere *c)* e *d)*, attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.

4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera *g)*, e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera *b)*, la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 195 del TUF.».

Note all'art. 34:

— Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 57 *(Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'art. 6, comma 7, lettera *c)*, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

1-*bis*) *La violazione della prescrizione di cui all'art. 28, comma 6, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro*.

2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'art. 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'art. 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».

Note all'art. 35:

— Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 66 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *r)*, è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 2, lettera *i)*, nonchè stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *p)*.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'art. 49.

8. All'art. 22-*bis*, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: «g-*bis*) antiriciclaggio».

9. L'intermediario finanziario di cui all'art. 11, comma 1, lettera *o)*, adempie a quanto previsto dall'art. 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti.

9-*bis*) *Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010*.».

09G0163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2009.

Modifica del PDG 23 marzo 2007, relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» in sigla «ISCO ADR».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il P.D.G. 23 marzo 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 6 maggio 2009 prot. DAG 12/5/2009 0066057.E, con la quale la dott.ssa Mariarosaria Luciano, nata a Montoro Superiore (Avellino), il 5 novembre 1969, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», chiede l'inserimento di quattro ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Acone Modestino, nato ad Avellino il 20 aprile 1936;

prof. D'Antonio Virgilio nato a Salerno il 13 marzo 1980;

prof. Sica Salvatore nato a Salerno il 28 gennaio 1961;

dott. Volino Pasquale nato a Moschiano (Avellino) il 23 marzo 1960;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PDG 23 marzo 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone di: prof. Acone Modestino nato ad Avellino il 20 aprile 1936, prof. D'Antonio Virgilio nato a Salerno il 13 marzo 1980, prof. Sica Salvatore nato a Salerno il 28 gennaio 1961 e dott. Volino Pasquale nato a Moschiano (Avellino) il 23 marzo 1960.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A12966

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2009.

Modifica del PDG 24 aprile 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «FORM.A.G.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 24 aprile 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FORM.A.G.», con sede legale in Agrigento, via Orazio n. 22, codice fiscale n. 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 13 maggio 2009, protocollo DAG 20 maggio 2009 0070278.E, con la quale il sig. Filippo Triassi, nato ad Agrigento il 27 maggio 1935, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «FORM.A.G.», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che il formatore nella persona dell'avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica del PDG 24 aprile 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FORM. A.G.», con sede legale in Agrigento, via Orazio n. 22, codice fiscale n. 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona dell'avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A12965

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2009.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/36/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994,

nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 de 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE e 2008/88/CE;

Considerate le direttive 2008/123/CE e 2009/6/CE in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato III della direttiva medesima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 98/31 del 16 aprile 2009;

Vista la rettifica relativa alla direttiva 2009/36/CE della Commissione del 16 aprile 2009, riportata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 103/30 del 23 aprile 2009;

Visto il D.P.R. 21 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2009, n. 122, recante attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 33266 del 30 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 15 maggio 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2009

p. *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il vice Ministro
FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 137

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) Nella parte prima dell'allegato III sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine 191-207:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
191	5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)pirazol-3-carbossilato di trisodio e lacca di alluminio ([15]) Acid Yellow 23 CAS 1934-21-0 EINECS 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake CAS 12225-21-7 EINECS 235-428-9 CI 19140	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5%		
192	Benzenemetanamminio, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-solfofenil)-metil]-ammino]-fenil] [2-solfofenil)metilen]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-3-solfo, sale interno, sale di disodio e suoi sali di ammonio e di alluminio ([15]) Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8 Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2630-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6 EINECS 272-939-6 CI 42090	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5%		

a	b	c	d	e	f
193	6-idrossi-5-[(2-metossi-4-solfo-nato-m-tolil)azo]naftalen-2-solfonato di di sodio ([15]) Curry Red CAS 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,4 %		
194	1-(1-naftilazo)-2-idrossinaftalen-4′,6,8-trisolfonato di trisodio e lacca di alluminio ([15]) Acid Red 18 CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4 EINECS 235-438-3 CI 16255	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %		
195	Idrogeno 3,6-bis(dietilammino)-9-(2,4-disolfonatofenil)xantilio, sale di sodio ([15]) Acid Red 52 CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8 CI 45100	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,6 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %	a) Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta
196	5-ammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di di sodio ([15]) Acid Red 33 CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %		

a	b	c	d	e	f
197	1-ammino-4-(cicloesilammino)-9,10-diidro-9,10-diossoantracen-2-solfonato di sodio ([15]) Acid Blue 62 CAS 4368-56-3 EINECS 224-460-9 CI 62045	Coloranti non di ossidazione per per tinture per capelli	0,5 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
198	1-[(2′-metossietil) ammino]-2-nitro-4-[di-(2′-idrossietil)ammino] benzene ([15]) HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 EINECS 459-980-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
199	1,5-bis-(ß-idrossietilammino)-2-nitro-4-clorobenzene ([15]) HC Yellow No 10 CAS 109023-83-8 EINECS 416-940-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,1 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
200	3-metilammino-4-nitrofenossietanolo ([15]) 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,15 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
201	2,2′-[[4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenil]immino]-bisetanolo ([15]) HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,8 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Può causare una reazione allergica

a	b			e	f
202	1-propanolo, 3-[[4-[di(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]am-mino] ([15]) HC Violet No 2 CAS 104226-19-9 EINECS 410-910-3	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	— Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di ni-trosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Può causare una reazione allergica
203	Fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)-4-nitro 2-chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol ([15]) CAS 131657-78-8 EINECS 411-440-1	Coloranti non di ossidazione per per tinture per capelli	3,0 %	— Non impiegare con si stemi nitrosanti — Tenore massimo di ni-trosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Può causare una reazione allergica
204	4,4′-[1,3-propandiilbis(ossi)]bi-sbenzene-1,3-diammina e suo sale tetracloridrato ([15]) 1,3-bis-(2,4-Diamminofenoxy) propane CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4 1,3-bis-(2,4-Diamminofenoxy) propane HCl CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossi dazione per tinture per capelli	b) 1,2 % come base libera (1,8 % come sale tetracloridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,2 % calcolato in base libera (1,8 % come sale tetracloridrato)	a) Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta Per a) e b): Può causare una reazione allergica
205	6-metossi-N2-metil-2,3-cloridrato di piridindiammina e suo sale dicloridrato ([15]) 6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl CAS 90817-34-8 (HCl) CAS 83732-72-3 (2HCl) EINECS 280-622-9 (2HCl)	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossi dazione per tinture per capelli	b) 0,68 % come base libera (1,0 % come dicloridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,68 % calcolato in base libera (1,0 % come sale dicloridrato) Per a) e b): — Non impiegare con si stemi nitrosanti — Tenore massimo di ni-trosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta Per a) e b): Può causare una reazione allergica

a	b	c	d	e	f
206	**2,**3-diidro-1H-indol-5,6-diol e suo bromidrato ([15]) Dihydroxyindoline CAS 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr CAS 138937-28-7 EINECS 421-170-6	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0%		Può causare una reazione allergica
207\	4-idrossipropilammino-3-nitro-fenolo ([15]) 4-Hydroxypropylamino-3-ni-trophenol (INCI) CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	c) 2,6%	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,6 % calcolato in base libera Per a) e b): — Non impiegare con sistemi nitrosanti — Tenore massimo di ni-trosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta

([15]) L'utilizzazione della base libera e dei sali di questo colorante è autorizzata, salvo divieto a titolo dell'allegato II.»

2) nella colonna «c» e nella colonna «d» del numero d'ordine 54 della parte 2 dell'allegato III, la sezione b è soppressa;

3) nella parte 2 dell'allegato III, i numeri d'ordine 7, 9, 14, 18, 24, 28, 46 e 57 sono soppressi.

09A12823

DECRETO 18 settembre 2009.

Sospensione del decreto 18 settembre 2009 che rettifica il decreto 23 giugno 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glifar».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/114/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino relativa alla richiesta di un provvedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate peri prodotti fitosanitari, autorizzati a nome delle Imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l. per i quali sono state riscontrate divergenze tra quanto autorizzato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto concretamente attuato da dette imprese ed in merito ai quali è in corso anche un accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria penale;

Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2009, *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2009, con il quale si è provveduto ad effettuare la revoca dei prodotti fitosanitari oggetto delle succitate indagini e la sospensione cautelare di tutti i prodotti di cui le ditte interessate risultavano titolari al momento dei suindicati controlli dei NAS;

Visto il decreto dirigenziale 25 marzo 2009, con il quale l'impresa Genetti GmbH, a seguito del passaggio di titolarità effettuato con atto notarile del 30 ottobre 2008, è stata autorizzata all'immissione in commercio del prodotto Glifar nr. registrazione 9518, con la modifica di denominazione in Glorio 360 SL;

Considerato che il prodotto fitosanitario autorizzato con n. 9518, risulta attualmente di proprietà della ditta Genetti GmbH e risulta, altresì, denominato, ai sensi del citato decreto dirigenziale 25 marzo 2009, Glorio 360 SL, con le relative modificazioni di stabilimenti e taglie per la produzione;

Decreta:

Dall'elenco di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 23 giugno 2009 è eliminata la voce relativa al prodotto fitosanitario Glifar registrato al n. 9518.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A12953

DECRETO 28 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fickenscher Nadja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fickenscher Nadja, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «Berufsfachschule fur Physiotherapie des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt» - Scuola professionale per fisioterapia dell'Associazione del centro professionale ospedaliero Ingolstadt di Monaco, in data 25 luglio 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania il giorno 25 luglio 2003 presso la «Berufsfachschule fur Physiotherapie des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt» - scuola professionale per fisioterapia dell'Associazione del centro professionale ospedaliero Ingolstadt di Monaco, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 1° agosto 2003, dalla sig.ra Fickenscher Nadja nata a Starnberg (Germania) il giorno 24 maggio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12959

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anja Thiele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anja Thiele nata a Schwaebisch Gmünd (Germania) il giorno 1° luglio 1975, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 9 novembre 2004 dalla Technisce Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Technisce Universität München - Germania – in data 9 novembre 2004 alla sig.ra Anja Thiele, nata a Schwaebisch Gmünd (Germania) il giorno 1° luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anja Thiele è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12955

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iuliana Zaharia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iuliana Zaharia nata a Birlad (Romania) il giorno 8 luglio 1982, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 30 novembre 2007 con il n. 119 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr.T.Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata da cui si evince che la sig.ra Iuliana Zaharia nata a Birlad (Romania) il giorno 8 luglio 1982, titolare del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 30 novembre 2007 con il n. 119 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr.T.Popa» Iaşi - Romania, è la stessa persona di Iuliana Popa nata a Birlad (Romania) il giorno 8 luglio 1982 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr.T.Popa» Iaşi - Romania – in data 30 novembre 2007 con il n. 119 alla Sig.ra Iuliana Zaharia, nata a Birlad (Romania) il giorno 8 luglio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Iuliana Zaharia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12967

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirjam Perathoner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mirjam Perathoner nata Senoner nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 febbraio 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie» rilasciato in data 25 maggio 2009 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania – in data 25 maggio 2009 alla Sig.ra Mirjam Perathoner nata Senoner, nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 febbraio 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

La sig.ra Mirjam Perathoner nata Senoner già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12968

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rodrigo Morais Prezia Paiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Rodrigo Morais Prezia Paiva nato a Paranhos - Porto (Portogallo) il giorno 11 febbraio 1977, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado em Medicina Veterinaria» rilasciato in data 12 dicembre 2001 dalla Universidade de Porto - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il m 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Licenciado em Medicina Veterinaria» rilasciato dalla Universidade de Porto - Portogallo – in data 12 dicembre 2001 al Sig. Rodrigo Morais Prezia Paiva, nato a Paranhos - Porto (Portogallo) il giorno 11 febbraio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Rodrigo Morais Prezia Paiva è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12969

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Adrian Florin Aleman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25/02/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Adrian Florin Aleman nato a Sibiu (Romania) il giorno 12 maggio 1977, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Stomatologie» rilasciato in data 20 ottobre 2003 con il n. 54 dalla Universitatea de Vest «VasileGoldis» din Arad - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Vest «VasileGoldis» din Arad - Romania – in data 20 ottobre 2003 con il n. 54 al sig. Adrian Florin Aleman, nato a Sibiu (Romania) il giorno 12 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Adrian Florin Aleman è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12970

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stefan Georg Ruf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia delle professioni di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Georg Ruf nato a Nürnberg (Germania) il giorno 5 dicembre 1957, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche prüfung» conseguito in data 11 aprile 1984 presso il Bayerisches Staatsministerium des Innern al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 27 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Georg Ruf ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Chirurg» conseguito in

data 1 aprile 1992 presso il Bayerische Landesärztekammer e di «Facharzt für Plastische Chirurgie» conseguito il 7 marzo 2001 presso il Bayerische Landesärztekammer al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «chirurgia plastica e ricostruttiva»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche prüfung» conseguito in data 11 aprile 1984 presso il Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania dal sig. Stefan Georg Ruf nato a Nürnberg (Germania) il giorno 5 dicembre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Stefan Georg Ruf è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Chirurg» conseguito in data 1 aprile 1992 presso il Bayerische Landesärztekammer e di «Facharzt für Plastische Chirurgie» conseguito il 7 marzo 2001 presso il Bayerische Landesärztekammer dal sig. Stefan Georg Ruf, nato a Nürnberg (Germania) il giorno 5 dicembre 1957, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «chirurgia plastica e ricostruttiva».

Art. 4.

Il sig. Stefan Georg Ruf, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «chirurgia plastica e ricostruttiva» previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12875

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marc Mouzin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia delle professioni di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Marc Mouzin nato a Castres (Francia) il giorno 23 febbraio 1969, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'État de docteur en Médecine» conseguito in data 27 aprile 2001 presso l'Université Touluose III - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 31 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Marc Mouzin ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Diplôme d'Études spécialisées de Chirurgie generale» conseguito in data 27 aprile 2001 presso l'Université Touluose III - Francia - e di «Diplôme d'Études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique» conseguito il 16 dicembre 2002 presso l'Université Touluose III - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «urologia»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplôme d'état de docteur en Médecine» conseguito in data 27 aprile 2001 presso l'Université Touluose III - Francia dal sig. Marc Mouzin nato a Castres (Francia) il giorno 23 febbraio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Marc Mouzin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Diplôme d'Études spécialisées de Chirurgie generale» conseguito in data 27 aprile 2001 presso l'Université Touluose III - Francia - e di «Diplôme d'Études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique» conseguito in data 16 dicembre 2002 presso l'Université Touluose III - Francia - dal sig. Marc Mouzin, nato a Castres (Francia) il giorno 23 febbraio 1969, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «urologia».

Art. 4.

Il sig. Marc Mouzin, successivamente all'iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «urologia» previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12871

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulrike Veronika Piccolruaz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ulrike Veronika Piccolruaz nata a Bressanone (Italia) il giorno 18 giugno 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärtzin für Kinder und Jugendmedizin» rilasciato in data 16 giugno 2009 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärtzin für Kinder und Jugendmedizin» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 16 giugno 2009 alla sig.ra Ulrike Veronika Piccolruaz, nata a Bressanone (Italia) il giorno 18 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 2.

La sig.ra Ulrike Veronika Piccolruaz già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del

presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12872

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Florian Martin Zoller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Florian Martin Zoller nato a Frankfurt/Main (Germania) il giorno 1 ottobre 1962, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato in data 12 giugno 1989 dalla Universitat Mainz - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» rilasciato dalla Universitat Mainz - Germania - in data 12 giugno 1989 al sig. Florian Martin Zoller, nato a Frankfurt/Main (Germania) il giorno 1 ottobre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Florian Martin Zoller è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12873

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Barnaba Łyżbicki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Barnaba Łyżbicki nato a Cieszynie (Polonia) il giorno 15 ottobre 1983, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il ri-

conoscimento del titolo di «Kierunku farmacja» rilasciato in data 15 maggio 2008 con il n. 1010330 dalla Uniwersytet Jagiellonski - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Kierunku farmacja» rilasciato dalla Uniwersytet Jagiellonski - Polonia - in data 15 maggio 2008 con il n. 1010330 al sig. Barnaba Łyżbicki, nato a Cieszynie (Polonia) il giorno 15 ottobre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Barnaba Łyżbicki è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12874

DECRETO 16 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miranda Sales Renee, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miranda Sales Renee ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2004 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Miranda Sales Renee, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 11 gennaio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Miranda Sales Renee è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,

che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12860

DECRETO 20 ottobre 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 c.p.c. del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno;

Vista la nota del 19 ottobre 2009 prot. 438 con cui la C.I.S.L., Unione sindacale territoriale della provinciale di Salerno, ha designato in seno alla predetta commissione, quale membro supplemento in rappresentanza dei lavoratori, la sig.ra Parrilli Vincenza, nata a Salerno il 20 aprile 1980, in sostituzione del sig. Pellegrino Gaetano, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Parrilli Vincenza, nata a Salerno il 20 aprile 1980, domiciliata per la carica presso la C.I.S.L. di Salerno, via Zara n. 6, è nominata quale membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del dimissionario sig. Pellegrino Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 20 ottobre 2009

Il direttore provinciale: FESTA

09A12958

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 ottobre 2009.

Determinazione delle tariffe per l'attività ispettiva condotta a bordo delle unità mercantili.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

ED

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.» e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, «Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalla direttiva 98/25/CE, dalla direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE» e, in particolare, l'art. 10;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazioni

1. Il presente decreto si applica alle attività ispettive svolte dal personale delle autorità marittime competenti per le ispezioni previste agli articoli 5, 6 e 11, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività di cui all'art. 1 sono poste a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.

2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono aggiornate ogni due anni.

3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del fermo della nave ai sensi del comma 5, dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 305/2003.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovuto è effettuato mediante versamento alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento sono specificati:

a) il riferimento all'art. 4 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, nonché agli articoli 5, 6 ed 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 305/2003, in relazione al tipo di ispezione effettuata;

b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 3570 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 181

Allegato 1
(articolo 2)

TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LE ISPEZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 11, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13 OTTOBRE 2003, N. 305.

- Procedura di ispezione (art. 5 del D.M. n. 305/03):
  Tariffa euro 756,88

- Ispezione estesa (art. 6 del D.M. n. 305/03):
  Tariffa euro 1.248,46

- Ispezione per dimostrazione di piena rispondenza (art. 11, comma 1, del D.M. n. 305/03):
  Tariffa euro 683,91

Allegato 2
(articolo 2)

TARIFFE AGGIUNTIVE DOVUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13 OTTOBRE 2003, N. 305, PER I SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, RESI DAL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO FUORI DALLA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO ED OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.

Per missione effettuata e per ogni ispettore intervenuto:

- in territorio italiano:	Tariffa aggiuntiva	euro 485,00
- in territorio estero:	Tariffa aggiuntiva	euro 1.655,00

Per ogni ora (o frazione di ora) di servizio reso fuori orario di lavoro:

- in giornate lavorative:	Tariffa aggiuntiva	euro 29,85
- in giornate non lavorative:	Tariffa aggiuntiva	euro 33,75

09A12979

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Assetto finale del contratto di programma Taranto Container Terminal S.p.A. del 13 novembre 2001. (Deliberazione n. 63/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2001), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (le cui competenze in materia sono ora trasferite al Ministero

dello sviluppo economico) e la Taranto Container Terminal S.p.A. per l'attuazione di un articolato piano di investimenti finalizzato all'istallazione delle apparecchiature di banchina e di piazzale per la movimentazione di container, da realizzarsi nel molo settoriale di Taranto, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., per un importo complessivo pari a 97.633.078 euro, agevolazioni finanziarie pari a 54.684.000 euro, interamente a carico dello Stato, e una occupazione complessiva incrementale pari a 670 U.L.A.;

Vista la nota n. 0019447 del 13 luglio 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la proposta di chiusura del contratto di programma di cui sopra;

Considerato che gli investimenti sono stati completati così come accertato da parte della Commissione di accertamento con verbale inviato in data 7 gennaio 2009, in cui si evidenzia una notevole riduzione degli investimenti ammissibili e una conseguente riduzione delle agevolazioni concedibili e dell'occupazione attivata, determinata dalla mancata consegna di un nuovo tratto di banchina da parte dell'Autorità portuale di Taranto, che, tuttavia, a giudizio della medesima Commissione di accertamento, non ha pregiudicato la funzionalità complessiva del progetto;

Considerato che, con le variazioni sopra proposte, il contratto di programma ha comportato investimenti complessivi pari a 41.071.580 euro, un onere a carico dello Stato pari a 22.517.200 euro, con un risparmio per la finanza pubblica pari a 32.166.800 euro e una nuova occupazione pari a 528,2 U.L.A. a fronte delle 670 U.L.A. previste e che il Ministero dello sviluppo economico provvederà a chiedere la restituzione dell'ammontare di contributo erogato in eccesso;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 13 novembre 2001 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (le cui competenze in materia sono ora trasferite al Ministero dello sviluppo economico) e la Taranto Container Terminal S.p.A. che ha comportato investimenti complessivi pari a 41.071.580 euro, cui corrispondono agevolazioni finanziarie complessive pari a 22.517.200 euro pari a 528,2 U.L.A.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti e un'occupazione dall'approvazione della presente delibera.

3. L'eventuale utilizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle risorse statali che si rendono disponibili a seguito dell'approvazione dell'assetto finale di cui al precedente punto 1 sarà sottoposta a questo Comitato.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 154

09A12982

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21 ottobre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio Provinciale di Asti prot. n. 5867 del 5 ottobre 2009, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa trasferimento di sede e successivo trasloco dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1183/09 dell'8 ottobre 2009;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni dal 28 settembre 2009 al 2 ottobre 2009, Regione Piemonte: Ufficio Provinciale di Asti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 ottobre 2009

Il direttore regionale: ORSINI

09A12954

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2009.

Istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul controllo delle reti distributive di cui all'articolo 40 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. (Provvedimento n. 2743).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, e, in particolare, l'art. 40 secondo cui le imprese di assicurazione e riassicurazione verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art. 47 e riportano le verifiche svolte in un rapporto annuale da inviare all'ISVAP;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «formazione»: la formazione professionale di cui agli articoli 17, 21 e 42 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «aggiornamento professionale»: l'aggiornamento di cui all'art. 38 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Rapporto annuale

1. Il rapporto annuale di cui all'art. 40 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006:

a) contiene la descrizione della composizione della rete di vendita, delle modalità di distribuzione adottate dall'impresa, dei piani di formazione e di aggiornamento professionale e delle relative modalità di attuazione;

b) illustra i controlli effettuati dall'impresa, con indicazione dell'unità organizzativa a ciò delegata, sulle attività di formazione e di aggiornamento professionale, inclusi i controlli sui supporti didattici utilizzati;

c) illustra i controlli effettuati dall'impresa sull'osservanza da parte della rete di vendita delle regole generali di comportamento;

d) descrive le procedure adottate dall'impresa nell'attività di controllo e la frequenza dei controlli stessi.

2. In caso di controlli con esito negativo sull'adeguatezza della formazione o dell'aggiornamento professionale o sull'osservanza delle regole generali di comportamento, il rapporto illustra le criticità rilevate e le conseguenti iniziative adottate dall'impresa.

3. Contestualmente all'invio del rapporto di cui al comma 1, le imprese trasmettono all'ISVAP le tabelle indicate nell'allegato 1, nonché la documentazione dalla quale risultino le osservazioni formulate dal responsabile dell'internal auditing all'organo amministrativo dell'impresa e le conseguenti deliberazioni di quest'ultimo.

Art. 3.

Modalità di trasmissione

1. Il rapporto e le tabelle di cui all'art. 2 nonché la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo sono trasmessi all'ISVAP, nei tempi previsti dall'art. 40 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, tramite posta elettronica all'indirizzo rapportoreti@isvap.it nei formati «pdf», per la parte descrittiva, ed «excel», per la parte quantitativa.

2. Il file excel ed il relativo allegato con le caratteristiche tecniche dei tracciati sono disponibili sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogati l'art. 2, comma 3 della circolare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e la circolare ISVAP n. 573 del 21 dicembre 2005.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2. Per l'esercizio 2009, le tabelle 1 e 1.1 di cui all'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono la tabella 1 della circolare ISVAP n. 573 del 21 dicembre 2005.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 27 ottobre 2009

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1

*SOCIETA'*_________________________________*ANNO*________

1. Composizione della rete di vendita

TABELLA 1

		CANALE DISTRIBUTIVO																						
		Sezione A del RUI		Sezione C del RUI	Sezione D del RUI [1]								Sezione E del RUI					Non iscritti al RUI					Non iscritti al RUI	
		Agenti		Prod. diretti	Banche		Intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.		Sim		Poste Italiane spa (Divisione servizi di bancoposta)		Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano[2] iscritto in una delle seguenti sezioni:					Addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano iscritto in una delle seguenti sezioni					Addetti alle vendite per conto delle imprese	
		monomandatari	plurimandatari[3]		prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co. 3)	prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co. 3)	prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co. 3)	prodotti standardizzati (art. 41 co.1)	prodotti non standardizzati collocati da agenti all'interno dei locali (art. 41 co.3)	A	D Banche	D Inter. fin. ex art. 107 T.U.B.	D Sim	D Poste It.	A	D Banche	D Inter. fin. EX ART. 107 t.u.b.	D Sim	D Poste It.	Dipendenti dell'impresa	Operatori di call center addetti alla vendita
Numero totale al 31/12 dell'anno:																								
di cui nel comparto vita[4]	totale																							
	ramo I, II e IV																							
	ramo III e V																							
	ramo VI																							

[1] Per la sez. D dovrà essere indicato, per i prodotti standardizzati, il numero degli istituti di credito , degli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. e delle Sim con cui sussistono accordi distributivi e, per i prodotti non standardizzati, il numero di filiali presso le quali gli agenti distribuiscono tali prodotti. In ogni caso dovrà indicarsi, in calce alla tabella, la denominazione sociale degli istituti di credito, degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. e delle Sim con cui sussistono accordi distributivi.

[2] inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori

[3] Vanno indicati i mandati conferiti da società esterne al gruppo assicurativo di appartenenza rilevato al 31.12 dell'anno di riferimento

[4] In caso di soggetti che svolgono l'attività con riguardo a più rami, nei dati totali non andranno considerate le duplicazioni.

di cui nel comparto danni[5]	totale																						
	ramo 10 r.c. auto																						
	altri rami																						

1.1. Broker con cui intercorrono accordi di collaborazione[6]

TABELLA 1.1

	Sezione B del RUI	
	Broker	
Numero totale al 31/12 dell'anno:		
di cui nel comparto vita[5]	totale	
	ramo I, II e IV	
	ramo III e V	
	ramo VI	
di cui nel comparto danni[5]	totale	
	ramo 10 r. c. auto	
	altri rami	

[5] In caso di soggetti che svolgono l'attività con riguardo a più rami, nei dati totali non andranno considerate le duplicazioni.
[6] Indicare i broker con cui intercorrono rapporti di collaborazione diretta e la cui produzione singolarmente superi il 2% del portafoglio del lavoro diretto italiano raccolto dall'impresa nell'esercizio di riferimento.

2. Monitoraggio sulla formazione e l'aggiornamento professionale della rete di vendita.

2.1) Piano di **formazione** attuato nell'anno e modalità di esecuzione – tipologie di corsi tenuti

TABELLA 2

Tipologia corso	Numero di corsi[7]	Struttura che ha erogato la formazione	Modalità di tenuta del corso	Categoria di destinatari	Numero partecipanti

Le informazioni richieste dovranno essere fornite in relazione a ciascun corso di formazione erogato nell'anno. Di seguito, per i campi a risposta vincolata, sono indicati i valori che ciascuno di essi può assumere:
Tipologia corso: normativo, tecnico, fiscale, economico, su specifico prodotto, altro (da specificare in nota).
Struttura che ha erogato la formazione : Direzione, Agenti, Banche, Intermediari finanziari, Sim, Poste italiane, Società di formazione, Altro (specificare)..
Modalità tenuta corso: in aula, a distanza.
Categoria di destinatari: (C) Produttori diretti; (E) Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A e D, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori; (I) Addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A o D, (L) addetti al *call center* operanti per conto dell'impresa e dipendenti dell'impresa, qualora destinatari di formazione.

2.2) Piano di **aggiornamento professionale** attuato nell'anno e modalità di esecuzione – tipologie di corsi tenuti

TABELLA 3

Tipologia corso	Numero di corsi[7]	Struttura che ha erogato l'aggiornamento	Modalità di tenuta del corso	Categoria di destinatari	Numero partecipanti

Le informazioni richieste dovranno essere fornite in relazione a ciascun corso di aggiornamento professionale attuato nell'anno. Di seguito, per i campi a riposta vincolata, sono indicati i valori che ciascuno di essi può assumere:
Tipologia corso: normativo, tecnico, fiscale, economico, su specifico prodotto, altro (da specificare in nota).
Struttura che ha erogato l'aggiornamento: Direzione, Agenti, Banche, Intermediari finanziari, Sim, Poste italiane, Società di formazione, Altro (specificare).
Modalità tenuta corso: in aula, a distanza.
Categoria di destinatari: (A) Agenti; (C) Produttori diretti; (E) Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A e D, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori; (I) Addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto alla sezione A o D; (L) addetti al *call center* operanti per conto dell'impresa e dipendenti dell'impresa, qualora destinatari di formazione.

[7] Nel caso in cui vi siano state più edizioni dello stesso corso, aventi lo stesso oggetto, dirette alla stessa categoria di destinatari e con la medesima modalità di tenuta, sarà indicato un solo corso per il totale dei partecipanti.

2.3) Monitoraggio sulla formazione erogata alla rete di vendita[8]

TABELLA 4

Numero di corsi	Controlli effettuati		
	Numero totale	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

TABELLA 5

Tipo di controlli[9]	Controlli effettuati		
	Numero	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*
- Materiale didattico (in tutti i casi in cui la formazione non sia erogata direttamente dalla Direzione)			
- Presenza di strumenti per verificare l'effettiva frequenza ai corsi di formazione			
- Rispetto della durata minima delle ore di formazione ai sensi degli artt. 17, 21 e 42 del regolamento Isvap n. 5.			
- *Test* di gradimento della formazione erogata			
- *Test* finale sulle conoscenze acquisite			
- Altro (specificare)			

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

2.4) Monitoraggio sull'aggiornamento professionale erogato alla rete di vendita[10]

TABELLA 6

Numero di corsi	Controlli effettuati		
	Numero totale	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

---

[8] Sono inclusi i corsi di formazione da qualunque struttura erogati (indicata nella tabella 2) al complesso della rete di vendita (agenti e collaboratori).
[9] L'elenco della presente tabella si intende a titolo esemplificativo e non tassativo
[10] Sono inclusi i corsi di aggiornamento professionale da qualunque struttura erogati (indicata nella tabella 3) al complesso della rete di vendita (agenti e collaboratori).

TABELLA 7

Tipo di controlli[11]	Controlli effettuati		
	Numero	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*
- Materiale didattico (in tutti i casi in cui l'aggiornamento non sia erogato direttamente dalla Direzione)			
- Presenza di strumenti per verificare l'effettiva frequenza dei corsi di aggiornamento			
- Rispetto della durata minima delle ore di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 38 comma 1 del regolamento Isvap n. 5			
- *Test* di gradimento sull'aggiornamento professionale erogato			
- *Test* finale sulle conoscenze acquisite			
- Altro (specificare)			

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

3. Verifiche sull'osservanza delle regole generali di comportamento da parte della rete distributiva.

TABELLA 8

Oggetto dei controlli[11]	Verifiche effettuate		
	Numero	di cui con esito positivo	di cui con esito negativo*
- Modalità di pagamento dei premi			
- Verifica della consegna dei Mod. 7A e 7B			
- Verifica della consegna dell'informativa precontrattuale e contrattuale			
- Verifiche sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti offerti			
- Materiale pubblicitario			
- Siti internet degli intermediari			
- Verifica sull'osservanza delle norme in tema di separatezza patrimoniale o di fideiussione bancaria ex art. 117, comma 3 bis del codice			
- Altro (specificare)			

* Controlli che hanno evidenziato irregolarità.

[11] L'elenco della presente tabella si intende a titolo esemplificativo e non tassativo

09A12981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elenco dei biglietti smarriti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1296090	000	029
1227501	000	029
1227502	000	029
1227503	000	029
1227504	000	029
1227505	000	029
1228751	000	029
1115757	000	029
1179224	000	029
1188835	000	029
1199972	000	029
998038	000	029
998039	000	029
1034831	000	029
1034840	000	029
1039804	000	029
1053631	000	029
1053817	000	029
1053818	000	029
1053819	000	029
1053835	000	029
1053856	000	029
348189	000	029
353544	000	029
357243	000	029
427570	000	029
482976	000	029
482977	000	029
482978	000	029
640902	000	029
656821	000	029
692242	000	029
702568	000	029
738828	000	029
738829	000	029
963910	000	029
965105	000	029
971261	000	029
381415	000	029
381416	000	029
481577	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
7496636	000	029
7496637	000	029
7496638	000	029
7496639	000	029
7496640	000	029
7232025	000	029
7285001	000	029
7285002	000	029
7285003	000	029
7285004	000	029
7285005	000	029
7285007	000	029
7285008	000	029
7303077	000	029
7331367	000	029
7352261	000	029
7361563	000	029
7375479	000	029
7375727	000	029
7375728	000	029
7375729	000	029
7375731	000	029
7375732	000	029
7375733	000	029
7375734	000	029
7375735	000	029
7375737	000	029
7375738	000	029
6773268	000	029
6777355	000	029
6781940	000	029
6787195	000	029
6810259	000	029
6793067	000	029
6818250	000	029
6890368	000	029
6940966	000	029
6965102	000	029
6983278	000	029
7058134	000	029
7058135	000	029
7067285	000	029
7243337	000	029
6793795	000	029
6813056	000	029
6814901	000	029
6895674	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
7930885	000	059
7948149	000	059
7992845	000	059
8002726	000	059
7502496	000	059
7618076	000	059
7618077	000	059
7618087	000	059
7618088	000	059
7618089	000	059
7697121	000	059
7393796	000	059
7431754	000	059
7431755	000	059
7452504	000	059
7458758	000	059
7458759	000	059
7458760	000	059
7458761	000	059
7459608	000	059
7459609	000	059
7526816	000	059
6870811	000	059
6887739	000	059
6929777	000	059
6953974	000	059
6953975	000	059
6953976	000	059
6956884	000	059
7018041	000	059
7113560	000	059
7113561	000	059
7239586	000	059
4593676	000	059
5509159	000	059
5663975	000	059
5667457	000	059
5733981	000	059
6097486	000	059
6097487	000	059
6097488	000	059
6097489	000	059
6097490	000	059
6328654	000	059
6550755	000	059
6672383	000	059
6764940	000	059
5737891	000	059
5993104	000	059
6024969	000	059
6025565	000	059
6025566	000	059
6144489	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5976230	000	029
5976231	000	029
5976232	000	029
5976233	000	029
5976234	000	029
5834093	000	029
5923119	000	029
5923120	000	029
5923121	000	029
5923122	000	029
5852670	000	029
5905477	000	029
5905495	000	029
5915456	000	029
5925480	000	029
5481891	000	029
5710004	000	029
5736544	000	029
5743144	000	029
5749380	000	029
5827003	000	029
5832163	000	029
5850623	000	029
5887862	000	029
5622480	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2809059	000	059
2544116	000	059
2592480	000	059
2592481	000	059
2592482	000	059
2592483	000	059
2592484	000	059
2512397	000	059
2515102	000	059
2515103	000	059
2515104	000	059
2515106	000	059
2305298	000	059
2344551	000	059
2370017	000	059
2442844	000	059
2442845	000	059
1726528	000	059
1802556	000	059
1870686	000	059
1941449	000	059
1941450	000	059
1941451	000	059
1941452	000	059

1941453	000	059
2046074	000	059
2067469	000	059
2163345	000	059
2163346	000	059
2177271	000	059
2295566	000	059
2295567	000	059
2298965	000	059
2298966	000	059
1790104	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2851665	000	059
2851666	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
859329	000	299
823133	000	299
678382	000	299
827211	000	299
827226	000	299
827233	000	299
2854335	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "GRATTA QUIZ"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
226247	000	099
226248	000	099
226249	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1900978	000	099
1851289	000	099
1677096	000	099
1677098	000	099
1677100	000	099
1702096	000	099
1702098	000	099
1702100	000	099
1731096	000	099
1731098	000	099
1731100	000	099
1751098	000	099
1751100	000	099
1751101	000	099
1772887	000	099

1787096	000	099
1787098	000	099
1787100	000	099
1821296	000	099
1821298	000	099
1821300	000	099
1838053	000	099
1775555	000	099
1775905	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1271996	000	149
1271997	000	149
1139577	000	149
1160058	000	149
1219861	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5427905	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1349581	000	099
1202583	000	099
1196774	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
500934	000	149
500935	000	149
502615	000	149
502616	000	149
437331	000	149
261394	000	149
291539	000	149
382017	000	149
382018	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1565792	000	149
1475774	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3312395	000	149
3315330	000	149
3219291	000	149
3223076	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
493775	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
715097	000	149
715641	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"INDIANA JONES"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
780225	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
568318	000	149
635206	000	149
635210	000	149
635217	000	149

09A12956

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della determinazione AIC/N /T n. 1896 del 31 luglio 2009 relativa al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Feronal».

È annullata, ai sensi dell'art. 21-*octies* e *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni la determinazione AIC/N /T n. 1896 del 31 luglio 2009, con cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale FERONAL, a favore della società Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, n. 20 - 20124 Milano (Italia), codice fiscale 13179250157.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12957

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-256) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.